



COMUNE DI CAPRALBA
Provincia di Cremona
Via Piave, n. 2
26010 CAPRALBA CR
Tel. 0373/452123 – Fax. 0373/450495
E-mail: vigilanza@comune.capralba.cr.it

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE***

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 64 del 21/12/2001

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal: D. Lgvo 31.03.98 n.114 e L.R. 21.03.2000 n.15

TITOLO I

MERCATI

Art.1 : LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARIO DI SVOLGIMENTO

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, con cadenza settimanale nella giornata di lunedì osservando l'orario di vendita dalle ore 08.00 alle ore 12.30.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale 1 ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro entro le ore 13.30.

Art. 2: DIMENSIONE ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

L'area complessiva del mercato, così come definita dalla planimetria allegata, è strutturata in totali:

- n. 8 posteggi di m. 7.00 X m. 4.00
- n. 2 posteggi di m. 8.00 X m. 4.00
- n. 1 posteggi di m.10.50 X m. 4.00
- n. 1 posteggi di m. 7.00 X m. 5.00

oltre a:

- n. 1 posteggi di m. 7.00 X m. 4.00 riservato ai produttori agricoli.

Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i posteggi individuati con i numeri:

- 02, 03, 04, 05, 06 ,08, 09 sono riservati alla vendita di generi alimentari;
- 10, 11, 12, sono riservati alla vendita di abbigliamento, accessori ed affini;
- 01, 07, sono riservati alla vendita di generi diversi non alimentari;

Tuttavia nel caso si rendesse libero uno dei posteggi suddetti, dopo due successivi bandi andati deserti, si provvederà all'assegnazione del posteggio anche ad altri generi merceologici.

Art. 3: MODALITÀ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello di automezzi di altri colleghi lasciando libero da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Art. 4: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietato all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile del mercato e dalle ordinanze del Sindaco.

Art. 5: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nel mercato sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- b. Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20;
- c. È consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- d. Esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
- e. Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni altro caso l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti;
- f. Il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio perfettamente libero da ogni ingombro.

Art. 6: RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

Qualora si proceda:

- Alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area del mercato esistente;
- Al trasferimento del mercato in altra sede,

la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. Anzianità storica di presenza sul mercato;
2. Anzianità di iscrizione al registro imprese.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso di consumatori.

Art. 7: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 09.00, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazioni di cui all'art. 28 lettera a-b D. Lgvo n.114/98, che vantino il maggior numero di presenze sul mercato.

In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai sei mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

Art. 8: PRESENZE

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, il responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato il responsabile del servizio procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- Le assenze dei titolari di posteggio;
- Le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di anzianità;
- Ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

Art. 9: DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione sia conforme alle sue scelte.

Art. 10: SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D. Lgvo n.114/98.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di proprietà legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno dalla morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

Art. 11: POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione di cui alla legge 59/63, è riservato, numero un posteggio dato in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.

Il posteggio se non utilizzato viene assegnato in via provvisoria agli operatori su area pubblica che concorrono alle operazioni di spunta.

TITOLO II

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 12: DEFINIZIONE

L'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lettera b D. Lgvo n. 114/98, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Art. 13: LIMITAZIONI

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il responsabile del servizio con apposita motivata ordinanza individua le specifiche aree di territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono in ogni modo prolungarsi oltre 1 ora con l'obbligo di spostarsi di almeno 100 metri dalla precedente sosta.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dall'area mercatale o della fiera.

Art. 14: ORARI

La fascia oraria entro la quale l'operatore è libero di articolare i propri orari di vendita va dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Resta fermo l'obbligo del rispetto della mezza giornata di chiusura infrasettimanale e del riposo festivo fatta eccezione per il mese di dicembre e le otto festività determinate dal Comune.

TITOLO III

FIERA

Art. 15: DETERMINAZIONE DELLE AREE

Il Comune determina l'ampiezza complessiva dell'area destinata alla fiera, definendo il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche.

Art. 16: DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata al protocollo del Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera.

Il Comune potrà inoltre scegliere di considerare la domanda pluriennale senza necessità di riproposizione.

Art. 17 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- Maggior numero di presenze effettive;
- Maggior numero di presenze;
- Anzianità desunta dal registro imprese;
- Ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

Art. 18: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI

L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultano liberi dopo l'apertura della fiera, sarà effettuata, all'orario stabilito, dal responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria dell'articolo precedente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19: NORME IGENICO SANITARIE

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati, adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza MIN: SAN. 03.03.2000 oltre che dalle norme dettate dal regolamento locale di igiene.

Art. 20: COSAP

Il Comune, sentito il parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, fissa la misura di applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico, commisurandola alla metratura realmente occupata e alle ore di effettiva occupazione.

La riscossione avverrà, in un'unica rata il 30.06 di ogni anno.

Art. 21: PUBBLICITÀ DEI PREZZI

I prodotti esposti sui banchi di vendita delle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 22: CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

In applicazione di quanto previsto dall'art.10 Comma 2 della L. R. n. 15/2000 è istituita una commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche è presieduta dal Sindaco o suo delegato ed è composta da:

- n. 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle imprese commerciali su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale;
- n. 1 rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
- Il Comandante della Polizia Municipale;
- n.2 rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche, concessionari di posteggio del mercato, come definito dall'Art. 1 comma 1 del presente regolamento.

La commissione è obbligatoriamente sentita in relazione alla:

- Programmazione annuale dell'attività mercatale;
- Determinazione delle aree mercatali ed individuazione del numero di posteggi;
- Istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato;
- Definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi ed al canone per l'occupazione del suolo pubblico;
- Predisposizione di regolamenti, ordinanze, delibere o altri provvedimenti Comunali o regionali riferiti all'attività del commercio su aree pubbliche.

La nomina della commissione viene effettuata con decreto del Sindaco.

I componenti dimissionari o deceduti vengono sostituiti su segnalazione dell'associazione che li ha designati la quale potrà richiedere altresì con adeguata motivazione, la sostituzione del componente precedentemente segnalato.

Art. 23: NORMA GENERALE

In quanto compatibili si applicano alla fiera tutte le disposizioni già previste per il mercato.

Art. 24: SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal D. L.gvo n. 114/98, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000 ai sensi dell'art. 10 e 11 della legge 689 del 24/11/81.

Art. 25: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D. L.gvo n. 114/98 alla L.R. n. 15/2000 ed alle direttive regionali di programmazione su aree pubbliche.

Art. 26: ABBROGAZIONE

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.